

COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO

PROVINCIA DI CHIETI

**UFFICIO TRIBUTI**

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI  
FISCALI**

*(art. 6-ter, decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193)*

*Approvato con deliberazione del Consiglio comunale  
n. 13 del 28 marzo 2017*

# ***INDICE***

---

## **Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Soggetti interessati

Art. 3 - Soggetti esclusi dall'applicazione del regolamento

## **Titolo II – DEFINIZIONE DEI PERIODI PREGRESSI**

Art. 4 - Periodi d'imposta oggetto della sanatoria

Art. 5 - Contribuenti ammessi alla procedura

Art. 6 - Istanza per l'ammissione alla definizione delle annualità pregresse

Art. 7 - Definizione agevolata delle liti pendenti

Art. 8 - Modalità di calcolo e versamento delle somme dovute

Art. 9 - Rateizzazione delle somme da corrispondere

Art. 10 - Rigetto dell'istanza

## **Titolo III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 11 - Pubblicità

Art. 11 - Norme finali

Art. 13 - Entrata in vigore

TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

**ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento reca disposizioni sull'applicazione della definizione agevolata dei carichi pendenti delle entrate comunali anche tributarie, come prevista dall'art. 6-ter, D.L. n. 193/2016, nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art. 52, D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
2. Con la presente disciplina, in relazione alle entrate comunali anche tributarie, si definiscono le modalità per consentire ai contribuenti di definire la propria posizione debitoria nei confronti del Comune di Celenza sul Trigno a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dal Comune di Celenza sul Trigno e dai concessionari della riscossione di cui all'art. 53, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Il regolamento disciplina le procedure e le modalità per la definizione agevolata, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza dell'attività amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
4. Per la definizione agevolata delle entrate non riscosse, oggetto del presente regolamento, è prevista l'esclusione delle sanzioni determinate dalle vigenti norme in materia. Per le sanzioni amministrative per violazioni alle norme del Codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente regolamento si applicano limitatamente agli interessi, comprese le maggiorazioni di cui all'art. 27, sesto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689.
5. Il Comune di Celenza sul Trigno, relativamente ai carichi oggetto della manifestazione di volontà di definizione agevolata acquisita, ai sensi del presente regolamento, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
6. Restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni.

7. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

8. Sono esclusi dalla definizione i carichi delle ingiunzioni fiscali recanti:

- a) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- b) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- c) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

9. La definizione agevolata può riguardare il singolo carico contenuto all'interno dell'ingiunzione fiscale.

## **ART. 2 - SOGGETTI INTERESSATI**

1. Sono ammessi alla definizione agevolata i soggetti passivi che:

- a) manifestano la propria volontà di aderire alla definizione agevolata entro il 31 mar21 aprile 2017;
- b) non hanno pagato in tutto o in parte le relative ingiunzioni, anche a seguito di rateizzazione;
- c) hanno proposto ricorso avverso le ingiunzioni fiscali che siano state notificate entro la data del 31 dicembre 2016, a condizione che rinuncino alla prosecuzione della lite e alle relative spese di giudizio.

## **ART. 3 - SOGGETTI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

1. Sono esclusi dalla definizione agevolata i soggetti passivi ai quali non siano stati notificati entro il 31 dicembre 2016 i provvedimenti di ingiunzione fiscale a seguito di atti definitivi.

## **TITOLO II**

### **DEFINIZIONE DEI PERIODI PREGRESSI**

## **ART. 4 - PERIODI D'IMPOSTA OGGETTO DELLA SANATORIA**

1. E' ammessa la definizione agevolata per i provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2016.

## **ART. 5 - CONTRIBUENTI AMMESSI ALLA PROCEDURA**

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 2 e 3, si possono avvalere delle presenti agevolazioni tutti i contribuenti, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita.
2. Gli eredi possono definire la posizione tributaria dei loro danti causa.
3. Nelle ipotesi di liquidazione, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale possono definire i periodi d'imposta di cui alla presente disciplina.
4. Nel caso di fallimento, i curatori possono avvalersi delle presenti agevolazioni, previa autorizzazione del giudice delegato.
5. Possono avvalersi delle presenti agevolazioni anche gli incaricati delle procedure concorsuali diverse dal fallimento.

## **ART. 6 - ISTANZA PER L'AMMISSIONE ALLA DEFINIZIONE DELLE ANNUALITA' PREGRESSE**

1. Per poter aderire alla definizione agevolata della propria posizione, i soggetti interessati devono presentare al Comune, a pena di decadenza entro e non oltre il 21 aprile 2017 mediante consegna diretta o posta elettronica certificata all'Ufficio Protocollo dell'Ente o a mezzo posta con raccomandata A.R. (nel qual caso farà fede la data di spedizione), apposita istanza da redigersi su modello predisposto dall'Ufficio e messo a disposizione dall'Ente, anche per via telematica e nel proprio sito istituzionale, con indicazione di ogni dato utile alla verifica istruttoria da parte dell'Amministrazione.
4. Successivamente, entro il 31 maggio 2017, il Comune emetterà la comunicazione nella quale è indicato l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata per coloro che intendono versare in unica rata.
5. Il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata dovrà essere effettuato su apposito conto corrente intestato al Comune di Celenza sul Trigno o con versamento a mezzo bollettino postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari o secondo le disposizioni di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 241/97 (modello F24) secondo le modalità indicate nella comunicazione di cui al comma 4.
6. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
7. La definizione agevolata si perfeziona solo in seguito al versamento integrale dell'importo dovuto comunicato dal Comune.

## **ART. 7 - DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI**

1. Le controversie riguardanti le ingiunzioni fiscali, pendenti in ogni stato e grado, anche quelle per le quali alla data del 31 dicembre 2016 siano intervenute sentenze o decisioni definitive, possono essere definite assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
2. L'istanza di definizione agevolata delle liti pendenti di cui al presente articolo, dovrà contenere, oltre ai dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia.

## **ART. 8 - MODALITÀ DI CALCOLO E VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE**

1. Il versamento delle somme da corrispondere per la definizione agevolata può essere eseguito mediante le seguenti modalità:
  - versamento in unica soluzione entro la data del 31 luglio 2017;
  - versamento rateale secondo quanto stabilito al successivo art. 9 del presente regolamento.

## **ART. 9 - RATEIZZAZIONE SOMME DA CORRISPONDERE**

1. La rateizzazione deve essere richiesta dal contribuente nell'istanza di cui all'art. 6 comma 2;
2. Il Comune comunica entro il 31 maggio 2017 comunicherà l'ammontare delle somme dovute per la definizione agevolata con richiesta di rateazione, l'ammontare delle singole rate e la scadenza delle stesse.

3. Le somme dovute potranno essere rateizzate come segue:

- fino a Euro 200,00: nessuna rateazione;
- Versamento rateale **max 6** rate con scadenze nei mesi di **luglio, settembre e novembre 2017** ed entro i mesi di **febbraio, maggio e settembre 2018**;

L'ultima scadenza delle rate concesse non può in ogni caso superare la data del 30 settembre 2018.

4. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore ad € 25.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi e avente scadenza un bimestre dopo la scadenza dell'ultima rata.

5. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e

riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. In questi casi non si fa luogo a rimborso delle somme eventualmente pagate che, comunque saranno considerate come acconti in ipotesi di recupero coattivo da parte dell'ufficio competente.

6. Ai soggetti che non hanno assolto al pagamento di quanto dovuto nei termini stabiliti è addebitata, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dal Comune per le spese amministrative di gestione della procedura, una somma pari a € 100,00

#### **ART. 10 - RIGETTO DELL'ISTANZA**

1. Il Comune provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e nell'ipotesi di accertata infedeltà delle dichiarazioni in esse contenute, rigetta le stesse con provvedimento motivato.

### **TITOLO III**

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **ART. 11 - PUBBLICITÀ**

1. Entro 30 giorni dall'adozione del presente regolamento è disposta la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale e gli uffici preposti adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante strumenti informatici e mezzi di informazione locale.

#### **ART. 12 - NORME FINALI**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

#### **ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e viene pubblicato sul sito internet del Comune entro 30 giorni dalla sua adozione.